

F.A.Q.

Enti: catalogazione, caratteristiche, reperibilità informazioni

Qual è la differenza tra "Non Profit" e "Terzo Settore"?

Il Non profit è quell'insieme di enti, imprese, fondazioni, realtà associative, sia private che pubbliche, che svolgono attività di utilità sociale e di interesse generale, caratterizzati dal fatto di non porre il profitto come finalità principale del loro operato. Ovvero, enti che generano profitto, ma lo reinvestono nelle attività solidali o di utilità sociale, anziché distribuirlo (salvo alcune eccezioni) tra i membri che ne fanno parte.

Il Terzo Settore è un sotto insieme del Non Profit, introdotto dalla Legge 106/2016, a cui alcune realtà dello stesso possono aderire mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' Terzo Settore il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
<https://www.osservatorioentirnp.it/documents/64583/284681/Codice+del+Terzo+Settore.pdf/1eb9e9df-69ae-29cb-9257-9cb0c9c63c23?version=1.0&t=1645547071608>

– ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

La qualifica di "Ente del Terzo Settore" consente di godere di benefici di natura fiscale, tributaria, finanziaria.

APPROFONDIMENTI:

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/ciclo-formativo-il-terzo-settore-riservato-area-4-np>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/ciclo-formativo-sulla-riforma-del-terzo-settore-op-1>

Quali caratteristiche essenziali deve avere un Ente del Non Profit per ottenere la qualifica di Ente del terzo Settore?

Un Ente del Non Profit, per qualificarsi come Ente del Terzo Settore:

- a. Non deve essere un'amministrazione pubblica, una formazione politica, un sindacato, un'associazione professionale e di rappresentanza di categorie economiche, un'associazione di datori di lavoro, un'associazione o fondazione di diritto privato ex Ipab.*
- b. Deve svolgere almeno una delle attività di interesse generale elencate dall'art.5 del D.Lgs.117/2017 o, per le Imprese Sociali, dall'art.2 del D.Lgs.112/2017 (focus successivo)*
- c. Deve adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dal D.Lgs.117/2017*

APPROFONDIMENTO:

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/la-nuova-circolare-ministeriale-sugli-adequamenti-statutari-il-termine-del-2-agosto-2019-%C3%A8-davvero-perentorio>

- d. Deve rispettare le prescrizioni e i vincoli imposti dal D.Lgs.117/2017, come ad esempio in tema di: numero di volontari, dipendenti, ricavi da attività diverse, bilancio sociale, remunerazione di amministratori e dipendenti.*
- e. Deve iscriversi in una delle sette sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*

Che differenza c'è tra "forma giuridica" e "forma organizzativa" di un ente?

La "forma giuridica" è il modello gestionale previsto dal codice civile per amministrare un'azienda o una realtà associativa che ne condiziona l'assetto organizzativo, amministrativo, di governance.

La scelta della forma giuridica viene effettuata al momento della costituzione dell'ente.

Le forme giuridiche previste dal codice civile sono:

- Associazioni, Fondazioni e Comitati (Libro I°, Titolo II° c.c.)
- Società di Capitali, Società di Persone, Società Cooperative (Libro V°, Titolo V° c.c.).

Le forme giuridiche ammesse per gli ETS sono:

- "Associazione" e "Fondazione" per gli Enti del Terzo Settore diversi da Impresa Sociale
- "Associazione", "Fondazione", "Società di Capitali", "Società di Persone", "Società Cooperative" per le Imprese Sociali (ad esclusione delle società a socio unico persona fisica).

L'unica forma giuridica ammessa per Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Reti Associative è l' "associazione".

La "**forma organizzativa**" è un'ulteriore qualifica che un Ente del Terzo Settore assume con l'ingresso in una delle sette sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (vedi focus successivo).

Quali sono le forme organizzative tipiche del Terzo Settore?

Le forme organizzative del Terzo Settore prendono il nome delle sette sezioni di cui è composto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero:

- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Enti Filantropici
- Imprese Sociali
- Reti Associative
- Società di Mutuo Soccorso
- Altri Enti del Terzo Settore

APPROFONDIMENTI:

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/ciclo-formativo-il-terzo-settore-riservato-area-4-np>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/ciclo-formativo-sulla-riforma-del-terzo-settore-op-1>

Come si fa a sapere quale forma organizzativa ha un ente del Terzo Settore?

La forma organizzativa di un ente è riportata sullo statuto sociale, solitamente nel primo articolo.

Alternativamente si può eseguire una ricerca sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore conoscendone la partita iva o la ragione sociale.

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

Che caratteristiche ha una Organizzazione di Volontariato?

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore:

- costituiti in forma di associazione
- formati da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato
- che svolgono prevalentemente attività in favore di terzi
- che svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.117/2017
- che si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati
- la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.
- che possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari
- che possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 (attività diverse)

- i cui amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e ai quali non può attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

Che caratteristiche ha una Associazione di promozione Sociale?

Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore:

- costituiti in forma di associazione*
- formati da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale*
- che svolgono in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.117/2017*
- che si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.*
- la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.*
- che possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.*

Che caratteristiche ha una Rete Associativa?

Le Reti associative sono enti del Terzo Settore:

- costituiti in forma di associazione*
- che associano un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.*

*Le Reti associative **Nazionali** associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.*

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle Reti associative nazionali

- che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.*

Le Reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore;*
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.*

Che caratteristiche ha una Ente Filantropico?

Gli Enti Filantropici sono enti del Terzo Settore:

- costituiti in forma di associazione o di fondazione*
- che svolgono attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.*
- la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Ente Filantropico.*
- che traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.*

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/il-ruolo-della-filantropia-nel-futuro-del-terzo-settore-1>

Che caratteristiche ha una Impresa Sociale?

Le Imprese Sociali sono enti del Terzo Settore:

- normati dal D.Lgs 112/2017

<https://www.osservatorioentirnp.it/documents/64583/284681/Disciplina+dell%27impresa+sociale.pdf/533ffe7d-659e-3b55-c1ed-e436949fb477?version=1.0&t=1645547120894>

<https://www.osservatorioentirnp.it/documents/64583/284681/Revisione+della+disciplina+in+materia+di+impresa+sociale.pdf/45d7a7b3-cf3e-803f-4161-62b26cbe75c5?version=1.0&t=1644599525216>

- che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- che esercitano un'attività di impresa nella quale possono essere occupati il 30% di lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità

- iscritti nel Registro delle Imprese e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- che possono distribuire utili ai propri azionisti o soci, se organizzati in forma giuridica societaria

- che nella propria denominazione o ragione sociale devono contenere l'indicazione di «impresa sociale»

- obbligate a depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

- che devono prevedere adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

- il cui numero di volontari impiegati non può essere superiore a quello dei lavoratori.

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/l-imprenditoria-sociale-nei-dati-del-censimento-istat>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/conoscere-le-nuove-imprese-sociali-spunti-da-un-recente-volume>

<https://irisnetwork.it/>

Quale differenza c'è tra un'Impresa Sociale e una Cooperativa Sociale?

L'Impresa Sociale è una delle sette forme organizzative in cui può operare un Ente del Terzo Settore. Esercita "in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Può avere una delle forme giuridiche previste dai Titoli I° e V° del codice civile, ovvero: **associazione, fondazione, comitato, società di capitali, società di persone, società cooperativa.**

La Cooperativa Sociale è una specie del "genus" "Impresa Sociale", ovvero una delle forme giuridiche con le quali poter esercitare l'attività di impresa sociale.

La Cooperativa Sociale è in tutto e per tutto una Cooperativa che assume la qualifica di "Sociale" in quanto sottoposta a una legge speciale, la Legge 381/2000 che divide le Cooperative Sociali in fascia A (esercitanti attività socio-sanitaria ed educativa) e in fascia B (esercitanti attività di inserimento lavorativo di soggetti disagiati).

Le Cooperative Sociali sono "Imprese Sociali" di diritto.

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/documents/64583/284681/Disciplina+delle+cooperative+sociali.pdf/ea6f81d9-cf09-9dcb-270e-13e5f09fe40e?version=1.0&t=1712734367251>

Le associazioni sportive dilettantistiche sono Enti del terzo Settore?

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono enti che svolgono attività di utilità sociale senza scopo di lucro nel settore sportivo dilettantistico e rientrano quindi nel mondo del Non Profit.

L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e quindi la qualifica di "Ente del Terzo Settore" è una scelta che un'ASD può fare valutandone attentamente costi e benefici.

Vista l'attività prevalentemente mutualistica esercitata, un'ASD opta solitamente per l'iscrizione nella sezione "APS" del RUNTS ma nulla vieta che possa essere scelta una delle altre sei sezioni, anche considerando la vocazione commerciale o dimensionale dell'ente.

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/nuove-opportunit%C3%A0-per-le-associazioni-sportive-dilettantistiche>

Un Ente Ecclesiastico è considerato "Ente del terzo Settore"?

Gli Enti Ecclesiastici non possono assumere la qualifica di ETS. Tuttavia, è possibile applicare le norme previste dal Codice del Terzo Settore e sull'Impresa Sociale a un loro "ramo".

Per costituire validamente un "ramo di Terzo Settore", un Ente Ecclesiastico deve:

- *esercitare una o più delle attività rispettivamente elencate negli art. 5, comma 1, CTS e art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 112/2017.*
- *dotarsi di un patrimonio destinato*
- *dotarsi di un regolamento che recepisca le norme del CTS oppure quelle del D. Lgs. n. 112/2017*

Il "ramo" viene iscritto in una delle sette sezioni del RUNTS e non costituisce un ente autonomo ma resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa della Confessione che interessa l'intero Ente Ecclesiastico.

La ragione sociale, gli organi di governo e la partita IVA sono sempre quelli dell'Ente Ecclesiastico di appartenenza.

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/anche-gli-enti-religiosi-si-affacciano-al-runts>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/avv.-l.-pilon-%7C-opere-ecclesiali-di-rilevanza-sociale>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/terzo-settore-ed-enti-religiosi-una-nuova-prospettiva>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/don-l.-simonelli-%7C-ramo-ts-dell-ente-ecclesiastico-e-odv-possibile-sovrapposizione->

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/don-l.-simonelli-%7C-il-nome-del-ramo-di-terzo-settore-dell-ente-ecclesiastico>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/don-l.-simonelli-%7C-introduzione-agli-enti-cosiddetti-religiosi-op>

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/ciclo-formativo-sulla-riforma-del-terzo-settore-ne-gli-enti-ecclesiastici-op>

Volontari e altri soggetti: qualifica ed individuazione

Chi è considerato "volontario"?

Il volontario è una persona che, "per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente Del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Il presupposto perché si parli di attività di volontariato è la natura gratuita della collaborazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/il-volontario-e-l-attivita%3%A0-di-volontariato-nel-codice-del-terzo-settore>

Che differenza c'è tra "volontari organizzati" e "volontari liquidi"?

I "volontari organizzati" sono quei volontari che prestano la loro attività all'interno di un ente del Non Profit o del Terzo Settore aderendovi e fornendo un impegno stabile. Sono detti "organizzati" in quanto l'attività di volontariato da essi svolta è coordinata e supervisionata dall'ente di appartenenza.

I "volontari liquidi" prestano la loro attività autonomamente, in modo spesso sporadico e al di fuori di contesti organizzativi rappresentati da Enti del Non Profit o del Terzo Settore.

Quando un volontario si può definire "occasionale" e "non occasionale"?

*La figura del "volontario occasionale" è stata introdotta, in maniera indiretta, dal Codice del Terzo Settore, dove stabilisce che "... gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**".*

In assenza di una definizione normativa circa l'"occasionalità" della prestazione di un volontario, è consigliabile che sia il singolo Ente a darsi un criterio con un'apposita delibera dell'organo direttivo, utile per dimostrare la coerenza di comportamento in caso di controlli.

La tesi maggiormente diffusa è quella di considerare il criterio della continuità dell'impegno che deve sostanziarsi in un'attività di volontariato esercitata con cadenza periodica e costante, indipendentemente dal numero di ore impiegate.

Un volontario deve essere anche associato?

Non esistono vincoli di legge che obbligano un volontario di un'associazione ad associarsi alla stessa. Per cui, chi si candida a svolgere l'attività di volontario, potrebbe scegliere di non presentare la domanda di ammissione ad associato. A meno che detto obbligo non sia previsto dallo statuto di ciascuna associazione.

Gli amministratori sono considerati "volontari"?

Gli amministratori di un ETS possono svolgere la loro attività come volontari e quindi come persone regolarmente iscritte nel registro dei volontari. E' però una delle varie opzioni, insieme a quelle di:

- *essere retribuiti per il proprio ruolo, come dipendenti o come liberi professionisti*
- *svolgere il proprio ruolo gratuitamente ma senza essere considerati "volontari" iscritti nel relativo registro. Il comma 6 dell'art.17 del Codice del Terzo Settore dice infatti che "...non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni".*

L'unico vincolo riguarda gli amministratori delle Organizzazioni di Volontariato che non possono essere retribuiti (art.34 comma 2 CTS: "...ai componenti degli organi sociali... non può essere attribuito alcun compenso")

Un ente del Terzo Settore può avere personale retribuito?

Sì, con i seguenti limiti riguardanti le seguenti forme organizzative:

- *Nelle ODV il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art.33 comma 1 CTS)*
- *Nelle APS il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art.36 comma 1 CTS)*

Il Codice del Terzo Settore pone alcuni limiti alla retribuzione dei dipendenti di ETS che, salvo alcune eccezioni, non possono superare del 40% le tabelle stipendiali dei CCNL di categoria.

Chi sono gli “associati”?

Sono “associati” coloro che aderiscono all’ente perché ne condividono i relativi scopi istituzionali e a cui devono essere garantiti i diritti di partecipazione democratica alla vita associativa.

L’associato può supportare gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, partecipare alla vita dell’ente ma generalmente non ha un ruolo attivo e operativo come i volontari.

Gli Enti Del Terzo Settore costituiti in forma associativa devono essere strutture aperte all’adesione di nuovi associati: è vietata qualsiasi forma di discriminazione nell’accesso all’associazione.

Gli associati sono tenuti a concorrere alle spese generali dell’ente nelle modalità contemplate dall’ente stesso che può prevedere sia il versamento di una quota all’atto dell’ammissione che un contributo associativo annuale.

Chi sono i “fruitori”?

Sono fruitori le persone che usufruiscono dei servizi erogati da un ETS. Solitamente sono persone fragili o svantaggiate che si rivolgono a un ETS per trovare supporto e aiuto.

Chi fruitisce, chi ha la disponibilità e il godimento di un bene: i f. di un diritto, di un servizio; essere f. di una rendita; i f. della celeste beatitudine. Con uso più generico (v. fruizione), consumatore, utente: i f. di un prodotto; o chi può attingere a un bene traendone particolare vantaggio.

FLASH PRODOTTO

La qualifica di “fruitore” e “associato” può sovrapporsi. In questo caso il soggetto va assicurato o come fruitore o come associato, a seconda della personale preferenza per le condizioni di polizza che caratterizzano un a figura o l’altra.

Tra tutti i possibili “fruitori” dei servizi erogati da un ente, il prodotto assicura solo coloro che beneficiano di servizi di natura assistenziale e socio educativa.

APS è composta solo da associati o deve avere anche volontari?

L’APS deve avere volontari associati, di cui peraltro deve avvalersi prevalentemente nello svolgimento delle attività. L’APS potrebbe anche avvalersi di volontari non associati.

Attività: come conoscerla, quale è assicurabile

Quali attività può svolgere un Ente del Terzo Settore?

Un ETS diverso da Impresa Sociale deve svolgere almeno una delle 26 “attività di interesse generale” elencate dall’art.5 del Codice del Terzo Settore. Lo svolgimento di almeno una di queste attività permette all’ETS di ottemperare alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale imposte dal Codice del Terzo Settore.

In forma analoga l’Impresa Sociale deve svolgere almeno una delle 23 attività di interesse generale che l’art.2 del D.Lgs.112/17 propone. Ciò facendo, ottempera all’obbligo normativo che impone a un’Impresa Sociale di esercitare in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Un Ente del Terzo Settore può svolgere attività diverse rispetto a quelle “di interesse generale” che solitamente hanno lo scopo di realizzare un margine di profitto utile a finanziare le attività istituzionali.

Le “attività diverse” possono essere qualsiasi attività industriale, artigianale o di servizi prevista dall’elenco ATECO delle attività economiche.

Il codice del Terzo Settore prevede tuttavia che dette attività siano “secondarie e strumentali” rispetto alle

attività di interesse generale.

Il DM 107/2021 stabilisce che sono considerate “secondarie” se:

- i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;
- oppure, i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

Analogamente per l'Impresa Sociale l'art.2 del D.Lgs. 112/2017 limita il ricorso ad attività diverse prevedendo che:

- i ricavi da attività diverse devono essere inferiori al 30% dei ricavi complessivi
- oppure, deve essere impiegato il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla forza lavoro complessiva

La violazione di questi limiti può comportare la radiazione dal RUNTS con conseguente perdita della qualifica di ETS.

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/documents/64583/284681/Codice+del+Terzo+Settore.pdf/1eb9e9df-69ae-29cb-9257-9cb0c9c63c23?version=1.0&t=1645547071608> (vedi art.5)

<https://www.osservatorioentirnp.it/documents/64583/284681/Revisione+della+disciplina+in+materia+di+impresa+sociale.pdf/45d7a7b3-cf3e-803f-4161-62b26cbe75c5?version=1.0&t=1644599525216> (vedi art.2)

Un Ente del terzo Settore può svolgere attività di natura commerciale?

Sì, con alcune eccezioni (una ODV può farlo solo in via secondaria) e ferme restando le conseguenze di natura fiscale

Quali attività deve svolgere un Ente Ecclesiastico che ha creato il Ramo di Terzo Settore?

Per le loro caratteristiche istituzionali e in conformità al proprio carisma, gli Enti Ecclesiastici svolgono tradizionalmente numerose attività previste dalla Riforma come proprie del Terzo settore.

Accanto alle attività con finalità di religione e di culto, secondo la disciplina concordataria, gli enti ecclesiastici possono svolgere attività di «assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura». Tali attività corrispondono, secondo la terminologia del Codice del Terzo Settore e del D.Lgs sull'Impresa Sociale, a specifiche attività di interesse generale, quali ad esempio: interventi e prestazioni sanitarie e

socio-sanitarie, interventi e servizi sociali, compresa l'accoglienza umanitaria, l'integrazione sociale dei migranti e la cooperazione allo sviluppo o ciò che afferisce all'educazione, istruzione e formazione professionale.

Le attività di interesse generale svolte tramite il "ramo di terzo settore" possono essere assoggettate alla disciplina del CTS o del DIS, configurando rispettivamente un ramo ETS o un ramo IS.

Dove si può reperire il dato sull'attività svolta da un Ente del Terzo Settore?

Le attività svolte da un ETS si trovano elencate sullo Statuto sociale registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Lo statuto, per gli ETS, è un documento pubblico reperibile anche sulla piattaforma del RUNTS, nella quale devono infatti essere altresì caricati, oltre allo statuto, l'atto costitutivo e il bilancio.

In seguito all'iscrizione al RUNTS, ciascun ente ha l'onere di mantenere aggiornate nel portale le informazioni depositate in sede di iscrizione.

Va da sé che lo statuto contiene solitamente un elenco di svariate attività che non sono necessariamente tutte esercitate dall'ente.

Oltre alle attività di interesse generale, lo statuto deve contenere anche l'elenco delle attività "diverse"?

Non necessariamente, anche se è preferibile che lo statuto fornisca alcune indicazioni al riguardo per limitare i poteri dell'organo che decide in merito. Sarà infatti l'organo competente per statuto o legge ad individuare quelle attività diverse da svolgersi.

Registri obbligatori: quali sono, come funzionano, chi ci è iscritto

[Dove si può reperire l'elenco degli Enti del terzo Settore?](#)

L'elenco degli enti del terzo settore è reperibile consultando il registro unico nazionale del terzo settore, registro pubblico e consultabile a cui si accede con autenticazione (spid)

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

[Quali dati sono reperibili nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?](#)

Nel RUNTS sono presenti e consultabili:

- denominazione completa e abbreviata;*
- codice fiscale e l'eventuale partita IVA;*
- sede legale, comprese le sedi secondarie;*
- forma giuridica con specificazione se l'ente è dotato o meno di personalità giuridica;*
- sito web*
- data di costituzione e dell'ultimo aggiornamento statutario;*
- tipologia di organo di amministrazione; generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e gestione, con indicazione dei poteri loro attribuiti e limitazioni; data di nomina;*
- generalità delle persone fisiche componenti l'organo di controllo e di revisione, se nominati, e data di nomina;*
- attività di interesse generale svolte e previsione dell'eventuale esercizio di attività diverse;*
- accreditamento per il 5 per mille.*

Sulla piattaforma del RUNTS sono consultabili altresì l'atto costitutivo, lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, l'ultimo bilancio o gli ultimi due bilanci consecutivi approvati

[Dove si reperisce il dato sul numero dei "volontari non occasionali" presenti in un ente?](#)

Il numero complessivo dei volontari presenti in un ente è verificabile dal registro dei volontari non occasionali che, a norma dell'articolo 17 del codice del terzo settore, deve essere tenuto da ciascun ente del terzo settore,

nonché dal RUNTS, attivando la funzione "ricerca" ed entrando nella pagina riepilogativa dei dati e dei documenti di ciascun ETS.

Il dato contenuto nel RUNTS è aggiornato con minore frequenza rispetto a quello contenuto nel "registro dei volontari". Quindi, per un'informazione più puntuale sul numero dei volontari non occasionali, è preferibile consultare quest'ultimo documento.

[Che caratteristiche deve avere il registro dei volontari?](#)

Gli Enti del Terzo settore devono predisporre un registro dei volontari non occasionali e garantirne la tenuta.

Al fine di garantirne l'operatività, il Registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del Registro, ove iscrivere coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Il Registro può essere tenuto anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte.

[Dove si reperisce il dato sul numero dei "volontari occasionali" presenti in un ente?](#)

Il numero dei volontari occasionali è reperibile dall'apposito elenco che un ente del terzo settore deve eventualmente mettere a disposizione dell'impresa assicuratrice.

Il dato numerico sui volontari occasionali può essere alternativamente riportato in apposita sezione del registro dei volontari non occasionali.

[Dove si reperisce il dato sul numero degli “associati” presenti in un ente?](#)

E' possibile consultare il RUNTS, attivando la funzione “ricerca” ed entrando nella pagina riepilogativa dei dati e dei documenti di ciascun ETS.

Il numero complessivo degli associati presenti in un ente è verificabile dal libro degli associati che, a norma dell'articolo 15 comma a) del codice del terzo settore, deve essere tenuto da ciascun ente.

Assicurazione obbligatoria: previsioni normative, soggetti ed enti da assicurare

[Quali sono le coperture obbligatorie secondo il Codice del Terzo Settore?](#)

L'art.18 del codice del terzo settore obbliga un ente del terzo settore che utilizzi personale volontario (occasionale e non occasionale) ad assicurarlo per la responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e la malattia.

La legge non impone garanzie, massimali o somme assicurate, lasciando piena discrezionalità sulle stesse agli amministratori dell'ente assicurando.

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/l-obbligo-assicurativo-per-gli-enti-del-terzo-settore>

[Quali soggetti sono sottoposti all'obbligo assicurativo?](#)

Gli unici soggetti sottoposti ad obbligo assicurativo sono i volontari (occasionali e non occasionali) operanti all'interno di un ETS (art.18 CTS).

[Qual è la percezione del rischio e quali le conseguenti tutele assicurative per un ente del Non Profit?](#)

Per quanto riguarda i fabbisogni assicurativi maggiormente sentiti, la sicurezza fisica di lavoratori, volontari e utenti si afferma come valore prioritario per il 63,4% delle organizzazioni.

Al secondo posto compare la manutenzione dei locali e la gestione degli impianti (33,5%).

La forma di copertura assicurativa più diffusa è l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e/o dipendenti sottoscritta da più di 3/4 degli enti (76,7%).

Hanno una buona diffusione anche le polizze property (incendio, furto e altri danni ai beni) seppur con percentuali di penetrazione molto più ridotte. Più limitate sono, invece, altre tipologie di coperture assicurative quali la tutela legale e la copertura dei beni da eventi catastrofali.

(dati estratti da “IL NON PROFIT IN EVOLUZIONE - Primo rapporto su fabbisogni assicurativi, scelte ed esigenze degli enti” di Cattolica Assicurazioni del settembre 2022)

APPROFONDIMENTO

<https://www.osservatorioentirnp.it/w/-il-non-profit-in-evoluzione-primo-rapporto-su-fabbisogni-assicurativi-scelte-ed-esigenze-degli-enti>